

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dot. Giuseppe Gramanossa

**IL PRESIDENTE**

Alessandro Mazzoli

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal 03 MAR. 2008

Viterbo, li 03 MAR. 2008

**IL SEGRETARIO GENERALE**

D' ORDINE del Segr. Gen.le  
CANNONE Dino

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li 19 MAR. 2008


**IL SEGRETARIO GENERALE**

D'Ordine del Segr. Gen.le  
F.to Dino Cannone

copia conforme all'originale per uso  
amm.vo. Viterbo 03 MAR. 2008

Il Segretario

D' ORDINE del Segr. Gen.le  
CANNONE Dino



**PROVINCIA DI VITERBO**

**Deliberazione della Giunta**

Delibera n. 62

**OGGETTO: Regolamento "Ordinamento uff. e servizi - disciplina della procedura comparativa per il conferimento degli incarichi" Rettifica ed integrazioni.**

L'anno 2008 addì dieciannove del mese di Febbraio in Viterbo nella sede della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

|                           |                 | Presente | Assente |
|---------------------------|-----------------|----------|---------|
| MAZZOLI Alessandro        | Presidente      | x        |         |
| TRAPE' Mario              | Vice Presidente |          | x       |
| CAPPELLI Angelo           | Assessore       | x        |         |
| DI MEO Stefano            | Assessore       | x        |         |
| FABBRINI Aldo             | Assessore       | x        |         |
| PIAZZAI Tolmino           | Assessore       | x        |         |
| PICCHIARELLI Giuseppe     | Assessore       | x        |         |
| RIZZELLO Antonio Domenico | Assessore       | x        |         |
| TRAPPOLINI Renzo          | Assessore       | x        |         |

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che: con proprie precedenti atti nr 17 del 26 gennaio 2007 e nr 301 del 26 ottobre 2007 si è provveduto ad approvare , nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la “ regolamentazione per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale” in accordo al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che dispone : *“Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”*;

Rilevato che: il comma 56 dell'art. 3 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 dispone: *“con il regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi, sono fissati, in conformità alle disposizioni vigenti, i limiti, criteri e le modalità di affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”*

Preso atto altresì che il comma 57 del medesimo art. 3 prevede inoltre che: *“ Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto , alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.”*

Ravvisata la necessità di provvedere , pertanto, all'integrazione del vigente regolamento di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale in accordo alla normativa sopravvenuta;

Visti gli articoli 7 e 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;

Visto lo statuto della Provincia;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

## DELIBERA

1. Di integrare e rettificare la vigente regolamentazione sulla disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale, secondo quanto contenuto nel documento che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa costituirà disciplina anche per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza.
2. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. per opportuna informativa;
3. Di dichiarare, con separata e unanime votazione., la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

# PROVINCIA DI VITERBO

ALLEGATO DELIBERAZIONE di 102  
N° 102 DEL 18-02-08  
COMPOSTO DI N° 17 PAGINE.



## “ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - DI  
COLLABORAZIONE OCCASIONALE/PROFESSIONALE - DI STUDIO E/O RICERCA  
- DI CONSULENZA


Adottato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.17 del 26.01.2007, rettificato con  
Deliberazione nr 301 del 26 ottobre 2007, ed integrato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.  
del

*R*

REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE/PROFESSIONALE, DI INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA E CONSULENZA.

\*\*\*\*\*

Articolo 1  
(Ambito di applicazione)



Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. le procedure comparative adottate dalla Provincia di Viterbo per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in forma di collaborazione occasionale/professionale, degli incarichi di consulenza, di studio e/o ricerca.

La **collaborazione coordinata e continuativa** è la collaborazione senza vincolo di subordinazione, tra il lavoratore parasubordinato e il committente. Caratteristiche essenziali di questa tipologia di contratto sono la continuità, intesa come sostanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo, il coordinamento della prestazione, intesa come risultato dell'applicazione dell'attività dell'incaricato – nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore e della personalità della prestazione – orientata all'attività istituzionale nel rispetto dei criteri organizzativi e delle modalità di erogazione delle prestazioni definite dalla committenza.

**Contratto d'opera e Contratto d'opera intellettuale** - Il contratto d'opera ed il contratto d'opera intellettuale, sono disciplinati rispettivamente dagli art. 2222 – 2228 e dagli art. 2229 – 2238 del c.c.; in essi non sono rinvenibili gli elementi della continuità e del coordinamento che invece caratterizzano le collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro a progetto e il lavoro occasionale (mini co.co.wo.).

Nel contratto d'opera l'incaricato si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (traduzioni, conferenze, stesure di articoli, interviste, dattilografia, sondaggi, attività di segreteria per organizzazione di singoli eventi, ecc.)

Il contratto d'opera intellettuale ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi e consiste nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.

**Incarichi di consulenza, di studio e di ricerca**

Si definiscono Incarichi di consulenza quelli in cui il committente si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, supporti specialistici su specifiche questioni tramite prestazioni professionali non presenti all'interno della propria organizzazione, eventualmente anche in maniera coordinata e continuativa (Circolare Funzione pubblica del 15 marzo 2005); richieste di pareri ad esperti (Delibera Corte dei Conti del 15 febbraio 2005).

Si definiscono incarichi di studio: gli incarichi per lo studio, l'esame di un particolare problema, di interesse dell'Amministrazione, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato (Circolare Funzione pubblica del 15 marzo 2005); Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (Delibera Corte dei Conti 15 febbraio 2005).

Si definiscono incarichi di ricerca gli incarichi che si sostanziano in una attività speculativa, e in questo caso acquista una particolare importanza il legame con l'attività programmatica dell'amministrazione (circolare Funzione Pubblica del 15 marzo 2005); tali incarichi presuppongono la preventiva definizione



del programma da parte dell'Amministrazione (Delibera Corte dei Conti 15 febbraio 2005) che deve essere preceduta dalla definizione preventiva del programma di ricerca e conclusa con la relazione sul risultato conseguito.

L'atto di affidamento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti estranei ( persone fisiche e/o persone giuridiche) all'Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'Ente, di importo superiore a 5.000,00 euro deve essere trasmesso alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Sono esclusi dalla disciplina delle procedure comparative di cui al presente regolamento

- gli affidamenti di incarichi esterni, occasionali, di collaborazione, di consulenza, studio e ricerca, a società, enti, cooperative, persone giuridiche e comunque soggetti diversi dalle persone fisiche;
- il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio;
- i Patrocini dell'Amministrazione;
- Gli appalti, le esternalizzazioni dei servizi, il conferimento temporaneo a terzi di attività, funzioni, prestazioni e servizi dell'Ente.

Sono inoltre esclusi gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche per le finalità di cui al Codice dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni ( dlgs 163/2006) limitatamente ai lavori pubblici.

#### Articolo 1- bis

( Programma approvato dal Consiglio)

Il conferimento di incarichi di studio e/o ricerca, di consulenza a persone fisiche esterne all'Ente è consentito esclusivamente nel caso in cui detta possibilità sia contenuta nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.b) del T.U.E.E.LL. di cui al Dec. Leg.vo 267/2000. Le previsioni di che trattasi possono essere contenute anche nella Relazione revisionale e programmatica.

Gli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca, o di consulenza, devono contenere nelle premesse gli estremi ( numero e data) e l'oggetto della deliberazione del Consiglio che approva il programma di cui al comma 1.

#### Articolo 1- ter

( Limite di spesa)

Il limite massimo della spesa annua sostenibile per il conferimento degli incarichi e consulenze, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative, è quello contenuto nelle relative previsioni di bilancio di competenza dell'anno di riferimento, distinte per:

- incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale;
- incarichi di studio, ricerca o consulenza;

Nel caso di incarichi conferiti nell'ambito dell'attuazione di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione Europea, i predetti limiti sono rappresentati dalle specifiche previsioni contenute nelle singole schede finanziarie di riferimento.

#### Articolo 2

(Competenza per il conferimento degli incarichi)

Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti responsabili delle singole strutture che intendono avvalersene.

f

### Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)

1. L'Amministrazione può conferire incarichi esterni ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, intendendosi per tale specializzazione il possesso della laurea del vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento (3+2), con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

1.bis. In deroga a quanto indicato al comma precedente - limitatamente alla necessità di conferire, nell'ambito dell'attuazione di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione Europea per attività di formazione professionale - l'Amministrazione può conferire incarichi a professionisti esperti in materie tecnico-pratiche (es. estetiste, meccanici, cuochi ecc.ecc.) non in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria ma in possesso di una esperienza professionale attinente la materia oggetto dell'incarico di almeno 5 anni;

2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) Espressa motivazione del conferimento dell'incarico e straordinarietà dell'esigenza manifestatasi;
- b) Oggetto della prestazione che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione provinciale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- c) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- d) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- e) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione

### Articolo 3 - bis (Pubblicazione sito Web)

Le strutture che conferiscono incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi di studio, ricerca e consulenza, per le quali sia previsto un compenso, sono tenuti a rendere pubblico sul sito web della Provincia gli estremi (numero e data) dell'atto di conferimento d'incarico, l'indicazione della persona fisica incaricata che percepisce il compenso, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso stesso.

I contratti relativi acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

### Articolo 4 (Selezione dei collaboratori)

1. L'amministrazione seleziona i collaboratori ai quali intende conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 sulla base di idoneo *curriculum* da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:

- a) titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro.

attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 5.000 euro, l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet della Provincia di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il Dirigente di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Dirigente

competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

- a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
- b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curricula*;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.

4. Per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale e/o professionali i singoli dirigenti valutano discrezionalmente, anche in relazione all'importo e alla natura dell'incarico da conferire, l'opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di selezione nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 1.

5. L'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal dirigente della struttura interessata, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

#### Articolo 5 (Valutazione delle domande di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal dirigente della struttura presso cui dovrà esser svolta la collaborazione.

2. Per la valutazione delle candidature il dirigente si avvale di apposita commissione, nominata con apposito atto dal dirigente, composta -di norma- dal dirigente stesso, quale presidente, da due membri con specifica esperienza nelle materie oggetto del contratto e da un segretario verbalizzante.

3. La commissione elabora per ciascun *curriculum* un giudizio sintetico.

4. (abrogato)

5. In caso di rinuncia o di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia offrire la stipulazione del contratto a candidato diverso nell'ambito di quelli partecipanti alla selezione.

#### Articolo 6 (Incompatibilità)

Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, se superiori nel complesso ad € 12.000,00 netti, anche se conferiti da diversi Settori dell'Ente o afferenti materie diverse.

#### Articolo 6-bis (Conferimento di incarichi senza procedura comparativa)

1. In deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 5, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui ai precedenti artt. 4 e 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il

risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

2. Nel caso ricorrano i presupposti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui all'art. 4, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

#### Articolo 7

##### ( Responsabilità)

L' inosservanza dei principi contenuti nel presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

#### Articolo 8

##### ( Altre tipologie di incarico)

Abrogato

#### Articolo 9

##### ( Forma del contratto, corrispettivo e pagamento)

1. L'incarico è affidato mediante apposito contratto, in forma scritta, da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività mediante scrittura privata stipulata con il contraente dal Dirigente della struttura interessata. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il corrispettivo dell'incarico è determinato, sulla base delle caratteristiche delle attività da espletare, delle qualifiche professionali necessarie, dell'impegno richiesto, nonché con riferimento al sistema retributivo interno all'ente.

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che l'incaricato effettua per l'espletamento dell'incarico. Le spese di trasporto, di vitto e alloggio, sostenute per spostamenti sul territorio che si rendano necessari per lo svolgimento dell'incarico, se preventivamente inseriti nel contratto sono rimborsate previa presentazione di idonei giustificativi di spesa.

Il pagamento sarà effettuato preferibilmente in un'unica soluzione, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, attestato dal responsabile della struttura interessata. E' possibile, ove si tratti di lavoro caratterizzato da particolare complessità, la corresponsione frazionata del compenso, in relazione a fasi funzionalmente autonome della prestazione, predeterminate sulla base di criteri oggettivi, all'atto del conferimento dell'incarico.

I corrispettivi inferiori ad € 1.000,00 lordi complessivi, di norma sono corrisposti in un'unica soluzione.

#### Articolo 10

##### (inadempimento, recesso e impossibilità della prestazione)

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine,



entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni (art. 2224 c.c.), in merito alle difformità e vizi dell'opera si applica l'art. 2226 del c.c. la Provincia può recedere dal contratto (c.c. 1373, 2224) ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (art. 2227 c.c.) l'impossibilità sopravvenuta della esecuzione dell'opera è regolata dall'art. 2228 c.c.

#### **Articolo 11 (Norme di rinvio)**

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente regolamento, si applica il libro V Titolo III del codice civile. Per quanto attiene alla configurazione fiscale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, inserito nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si fa riferimento all'art. 50 Lettera C-bis T.U.I.R. (DPR 22.12.1986 n. 917) e per la disciplina fiscale del lavoro autonomo occasionale all'art. 67 T.U.I.R. per gli obblighi del sostituto d'imposta si rimanda al DPR 29.9.1973 n. 600 art. 23, 24, e 25 (accertamento delle imposte sui redditi). Sotto il profilo previdenziale e assicurativo per le collaborazioni coordinate e continuative si richiamano la legge 8.8.1995 n. 335 art. 2 commi da 25 a 32 (contributo previdenziale sui redditi di lavoro autonomo), il D. Lgs 23.2.2000 n. 38 art. 5 (assicurazione INAIL dei lavoratori parasubordinati) e il DPR 30.06.1965 n. 1124 art. 1 (obbligatorietà assicurazione INAIL). Per i lavoratori autonomi occasionali si veda il D.L. 30.9.2003 n. 269 art. 44 (convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2003 n. 326) e la Circolare INPS 6.7.2004 n. 103.

#### **Articolo 12 (Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

